



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO CONSILIARE 29 settembre 2020 n.165**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.29 del 21 settembre 2020;*

*ValendoCi delle Nostre Facoltà;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA  
FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS SULL'ESENZIONE RECIPROCA  
DALL'OBBLIGO DEL VISTO D'INGRESSO PER TITOLARI DI PASSAPORTI  
DIPLOMATICI, UFFICIALI, DI SERVIZIO E ORDINARI**

## **Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Federazione di Saint Kitts e Nevis sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto d'ingresso per titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, di servizio e ordinari, firmato a New York il 1° febbraio 2019, (Allegato A) a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo IX dell'Accordo medesimo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 2020/1720 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Elena Tonnini*

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE REPUBLIC OF SAN MARINO  
AND  
THE FEDERATION OF SAINT KITTS AND NEVIS  
ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC,  
OFFICIAL, SERVICE AND ORDINARY PASSPORTS**

The Republic of San Marino and the Federation of Saint Kitts and Nevis (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

with a view to further promoting friendly relations and cooperation between the Republic of San Marino and the Federation of Saint Kitts and Nevis and to facilitate travel of nationals between the two countries;

Have agreed as follows:

**ARTICLE I**

A citizen of either Contracting Party, holding valid diplomatic, official, service and ordinary passports shall be permitted to enter into, exit from, and transit through the territory of the other Contracting Party and stay without a visa for a period not exceeding ninety (90) days within one hundred eighty (180) days from the date of their first entry, without prejudice to the obligations arising from the Schengen Agreement with respect to crossing in transit the territory of one of the Contracting Parties to that Agreement. For citizens of the Federation of Saint Kitts and Nevis the period of ninety (90) days mentioned above shall begin from the date of first entry in the Schengen Area.

**ARTICLE II**

Nationals of either Contracting Party, holders of valid diplomatic, official, service and ordinary passports, who intend to stay in the territory of the other Country for a period exceeding ninety (90) days within one hundred eighty (180) days are required to obtain visas or permission on extension of the period of temporary stay on the territory of the other Contracting Party in advance in accordance with its national legislation.

### **ARTICLE III**

Nationals of either Contracting Party shall enter the territory of the other Contracting Party only at the borders designated for international passenger traffic.

### **ARTICLE IV**

This Agreement shall not exclude the right of either Contracting Party to refuse the entry into its territory by persona non grata of the other Contracting Party or shorten the stay of such person in its territory.

### **ARTICLE V**

1. Citizens of either Contracting Party, being holders of diplomatic, official or service, and ordinary passports, shall abide by the laws and regulations in force in the territory of the other Contracting Party while crossing its frontier and throughout their stay in its territory.
2. The Contracting Parties shall inform each other of any changes in their respective laws and regulations concerning the entry, exit, transit and stay of foreigners.

### **ARTICLE VI**

1. For the purposes of this Agreement, each Contracting Party shall transmit to the other, through diplomatic channels, specimens of its respective passports, including a detailed description of such documents, currently used, at least thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.
2. Each Contracting Party shall also transmit to the other through diplomatic channels, specimens of its new modified passports, including a detailed description of such documents, at least thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.

### **ARTICLE VII**

Each Contracting Party reserves the right for reasons of security, public order or public health to suspend temporarily, either entirely or partially, the implementation of this Agreement, which shall take effect thirty (30) days after notification has been given to the other Contracting Party, through diplomatic channels.

### **ARTICLE VIII**

Either Contracting Party may request in writing, through diplomatic channels, a revision or amendment of the entire or a part of this Agreement. Any revision or amendment which has been agreed to by the Contracting Parties shall come into effect according to the provisions of Article IX.

**ARTICLE IX**

1. The Parties shall endeavor to solve any dispute or disagreement that might arise during the implementation of this Agreement through mutual negotiation and in an atmosphere of friendship and cooperation.
2. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day from the date of the receipt of the second of the diplomatic notes by which the Contracting Parties notify each other that their necessary internal procedures for the entry into force of the Agreement have been completed.
3. This Agreement shall remain in force for an indefinite period and may be terminated by either Contracting Party by a written notification through diplomatic channels. In this case, the Agreement shall cease to be in force six (6) months from the date of the notification of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at New York, on February 1<sup>st</sup>, 2019, in two originals, each one in the English and Italian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English texts shall prevail.

FOR THE REPUBLIC  
OF SAN MARINO



H.E. Mr. Damiano Beleffi  
Ambassador Extraordinary and  
Plenipotentiary

FOR THE FEDERATION OF  
SAINT KITTS AND NEVIS



H.E. Mr. Sam Terence Condor  
Ambassador Extraordinary and  
Plenipotentiary

**ACCORDO**  
**TRA**  
**LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**E**  
**LA FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS**  
**IN MATERIA DI ESENZIONE RECIPROCA DAL VISTO PER I TITOLARI DI PASSAPORTI**  
**DIPLOMATICI, UFFICIALI, DI SERVIZIO E ORDINARI**

La Repubblica di San Marino e la Federazione di Saint Kitts e Nevis (qui di seguito denominati "Parti Contraenti");

al fine di promuovere ulteriormente le relazioni amichevoli e la cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Federazione di Saint Kitts e Nevis, nonché di facilitare gli spostamenti dei cittadini tra i due paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I**

Ai cittadini di entrambe le Parti Contraenti in possesso di passaporto diplomatico, ufficiale, di servizio e ordinario valido è consentito entrare, uscire e transitare nel territorio dell'altra Parte Contraente e soggiornarvi senza visto per un periodo non superiore a novanta (90) giorni entro centoottanta (180) giorni dalla data del primo ingresso, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen per quanto riguarda il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti all'Accordo di Schengen. Per i cittadini della Federazione di Saint Kitts e Nevis il periodo di novanta (90) giorni di cui sopra decorre dalla data del primo ingresso nello Spazio Schengen.

**ARTICOLO II**

Ai cittadini di entrambe le Parti Contraenti in possesso di passaporto diplomatico, ufficiale, di servizio e ordinario valido che intendono soggiornare nel territorio dell'altro paese per un periodo superiore a novanta (90) giorni entro centoottanta (180) giorni è richiesto l'ottenimento preventivo del visto o del permesso per l'estensione del periodo di soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte Contraente conformemente con la propria legislazione nazionale.

**ARTICOLO III**

I cittadini di entrambe le Parti Contraenti sono tenuti ad entrare nel territorio dell'altra Parte Contraente solo ai valichi di frontiera designati per il traffico internazionale di passeggeri.

#### **ARTICOLO IV**

Il presente Accordo non esclude il diritto di entrambe le Parti Contraenti a rifiutare l'ingresso nel proprio territorio di una persona non gradita dell'altra Parte Contraente o di ridurre il soggiorno di tale persona nel proprio territorio.

#### **ARTICOLO V**

1. I cittadini di entrambe le Parti Contraenti in possesso di passaporto diplomatico, ufficiale, di servizio e ordinario sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell'altra Parte Contraente mentre attraversano la sua frontiera e per tutta la durata del loro soggiorno nel suo territorio.
2. Le Parti Contraenti si informano reciprocamente circa eventuali cambiamenti nelle rispettive leggi e regolamenti riguardanti l'ingresso, l'uscita, il transito e il soggiorno di stranieri.

#### **ARTICOLO VI**

1. Ai fini del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente trasmette all'altra Parte Contraente, attraverso i canali diplomatici, gli specimen dei rispettivi passaporti, compresa una descrizione dettagliata di tali documenti, attualmente utilizzati, almeno trenta (30) giorni prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte Contraente trasmette inoltre all'altra Parte Contraente, attraverso i canali diplomatici, gli specimen dei nuovi passaporti modificati, compresa una descrizione dettagliata di tali documenti, almeno trenta (30) giorni prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

#### **ARTICOLO VII**

Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o sanità pubblica, di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'attuazione del presente Accordo, sospensione che entra in vigore trenta (30) giorni dopo la notifica all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.

#### **ARTICOLO VIII**

Ciascuna Parte Contraente può chiedere per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la revisione o la modifica di tutto o parte del presente Accordo. Qualsiasi revisione o modifica concordata dalle Parti Contraenti entra in vigore conformemente alle disposizioni dell'Articolo IX.


**ARTICOLO IX**

1. Le Parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia o disaccordo che possa sorgere durante l'attuazione del presente Accordo mediante negoziati reciproci e in un clima di amicizia e cooperazione.
2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo (30) giorno dalla data di ricevimento della seconda delle note diplomatiche con le quali le Parti Contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo indefinito e può essere denunciato da una Parte Contraente mediante notifica scritta attraverso i canali diplomatici. In tal caso, l'Accordo cessa di essere in vigore trascorsi sei (6) mesi dalla data di notifica di tale denuncia.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a New York, il 1° febbraio 2019, in due originali, ciascuno nelle lingue inglese e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

PER LA REPUBBLICA DI  
SAN MARINO



S.E. Damiano Beleffi  
Ambasciatore Straordinario  
e Plenipotenziario

PER LA FEDERAZIONE DI  
SAINT KITTS E NEVIS



S.E. Sam Terence Condor  
Ambasciatore Straordinario  
e Plenipotenziario